

Repertorio n. 009436

del 01/07/2008

**CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER STAMPANTI,
FOTOCOPIATRICI E FAX**

tra

Società per azioni denominata “**ERREBIAN S.P.A.**” (di seguito per brevità “Fornitore”) con sede legale in Pomezia Frazione Santa Palomba (RM) alla Via dell’Informatica n. 8, Codice fiscale e numero di iscrizione 08397890586 del Registro delle Imprese di Roma, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 658104, in questo atto rappresentato dal signor **Massimo RAGO**, nato a Terranova da Sibari (CS) il 06 dicembre 1969, in qualità di procuratore speciale della società, giusta procura speciale rilasciata dall’amministratore delegato della società medesima, signor Silvano Micozzi, nato a Roma il 25/02/1960, con atto del 16/06/2008 con firma autenticata dal dott. Carlo Cavicchioni Notaio in Roma;

e

Regione Puglia - Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Settore Affari Generali - EmPULIA – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via Caduti di tutte le guerre n.15, in Persona del signor **Domenico CONSOLE**, dirigente del predetto Settore Affari Generali, nel seguito per brevità anche denominata “Regione”.

Premesso

1. che l’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) sulla società dell’informazione siglato il 4 Agosto 2004 tra il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Puglia prevede l’attivazione, a livello sperimentale, di una Centrale di Acquisto Territoriale, denominata “EmPULIA”, funzionale al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione della finanza pubblica regionale e di modernizzazione dei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni locali;
2. che la fase di sperimentazione è disciplinata con delibera di Giunta Regionale (in seguito D.G.R.) n.1381/2007 con la quale si autorizza il Dirigente del Settore Affari Generali dell’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva a provvedere a tutti gli atti necessari all’indizione, realizzazione e aggiudicazione delle procedure d’acquisto sperimentali attivate all’interno del progetto EmPULIA;
3. che il Settore Affari Generali, nell’ambito delle attività

- sperimentali di EmPULIA, ha ritenuto opportuno procedere, ai sensi del D.Lgs n. 163 del 2006, all'indizione di una gara a procedura aperta con Asta Elettronica per la stipula di una Convenzione per la "fornitura di carta in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax";
4. che alla presente Convenzione possono aderire le amministrazioni ed enti regionali, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Puglia, anche ai sensi e per effetto dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nonché ai sensi e per effetto della D.G.R. n. 1381/2007;
 5. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui al precedente comma 3 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella presente Convenzione;
 6. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Regione Puglia, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 7. che la presente Convenzione non è in alcun modo fonte di qualsivoglia obbligazione da parte della Regione Puglia nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione solo ed unicamente una disciplina generale dei rapporti che verranno costituiti dai contratti di fornitura conclusi dai singoli Aderenti con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;
 8. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
 9. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta

ai fini della stipula della presente Convenzione e che tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

10. che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa definitiva, a favore della Stazione Appaltante, per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati

1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: il Bando di Gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, e l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica).

Art. 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) Stazione Appaltante: la Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva - Settore AAGG – EmPULIA;
 - b) Fornitore: l'impresa ovvero il Raggruppamento temporaneo di Imprese ovvero il Consorzio risultato aggiudicatario;
 - c) Aderente: ciascuna delle Amministrazioni ed Enti regionali, Enti Locali, enti del Servizio sanitario nazionale ed altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Puglia che aderisce alla presente Convenzione;
 - d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - e) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "A";
 - f) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "B".

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura, sono regolati in via graduata:
 - a) dal codice civile (art. 1470 e ss.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ove compatibili con quanto statuito dalle presenti disposizioni le quali, comunque, non modificano la disciplina generale inderogabile sull'autonomia negoziale delle Parti del Codice Civile;
 - b) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per gli Aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e dalla disciplina degli appalti pubblici.
2. Le clausole della Convenzione e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 4

Oggetto

- 1 La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura, relativa alla fornitura di carte in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax.
- 2 Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Aderenti a fornire, con le caratteristiche e le modalità specificatamente indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"):
 - n. 72.000 (settantaduemila) RISME FORMATO UNI DIN

- A4 CM. 21X29,7 BIANCA;
 - n. 12.000 (dodicimila) RISME FORMATO UNI DIN A3 CM. 42X29,7 BIANCA;
 - n. 36.000 (trentaseimila) RISME FORMATO UNI DIN A4 CM. 21X29,7 RICICLATA.
- 3 La carta oggetto della fornitura dovrà avere le caratteristiche minime indicate nel Capitolato tecnico (Allegato "A").
 - 4 Le forniture di cui alla presente Convenzione ed di cui ai singoli ordinativi non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto le amministrazioni contraenti per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse forniture anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 5 **Durata**

1. La presente Convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale gli Aderenti possono emettere utilmente gli Ordinativi di Fornitura, la cui esecuzione resta regolata dalla Convenzione anche se avrà luogo oltre detto periodo.
3. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo, la Regione Puglia si riserva di chiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare l'importo massimo fino alla concorrenza del limite di cui all'art.27, comma 2, D.M. 28 Ottobre 1985.
4. La Convenzione potrà essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Puglia, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento massimo del medesimo.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 6 **Utilizzazione della Convenzione**

1. Gli Aderenti sono tenuti ad utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, nei quali verranno indicate le quantità e la configurazione della fornitura richiesta, oltre che il luogo di esecuzione ed il nome del responsabile interno cui il Fornitore dovrà

rivolgersi.

2. Dopo l'avvenuta stipula della Convenzione, il rapporto contrattuale si intende instaurato in via esclusiva tra il Fornitore e gli Aderenti.

Articolo 7

Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura

1. Gli Ordinativi di Fornitura sono emessi dagli Aderenti mediante l'utilizzo degli appositi form disponibili sul portale www.empulia.it, cui si rimanda per una descrizione dettagliata delle procedure di acquisto "on line".
2. In caso di malfunzionamento del portale di cui al punto precedente, gli Aderenti potranno effettuare ordinativi tramite e-mail e/o telefax, effettuando apposita comunicazione alla Centrale di Committenza.

Articolo 8

Predisposizione e consegna della carta e verifiche

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico (Allegato A) ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinato di Fornitura.
2. La fornitura di carta deve avere le caratteristiche minime indicate all'art. 3 del Capitolato Tecnico di gara (Allegato "A"), cui si rinvia espressamente.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano stradale, ritiro e smaltimento dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad essi strumentale.
4. In esecuzione di ciascun Ordinato di Fornitura, il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, dovrà effettuare la consegna entro e non oltre i tempi indicati all'art. 7 del Capitolato Tecnico di gara (Allegato "A"), cui espressamente si rinvia;
5. L'esecuzione della fornitura, per ogni Aderente, non potrà avvenire mediante consegne ripartite nel tempo, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, che riporti un piano dettagliato di consegna.
Le date di consegna presso i diversi siti degli Aderenti ed i dettagli operativi devono essere concordati tra il Fornitore ed il responsabile indicato nel documento d'ordine, con

- almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
6. Per ogni consegna deve essere redatta un'apposita "nota di consegna", sottoscritta da un addetto dell'Amministrazione Aderente e da un addetto del Fornitore nella quale dovranno essere registrati: la data ordine, il numero d'ordine, la data di consegna, la tipologia ed i quantitativi dei prodotti consegnati.
 7. L'Amministrazione aderente pertanto verificherà che quanto consegnato sia conforme all'Ordinativo di fornitura verificando la corrispondenza della denominazione commerciale, della marca del prodotto, del formato della carta, della tipologia (carta naturale o riciclata) e della quantità.
 8. La fornitura si intenderà accettata dall'Aderente con il verificarsi delle seguenti condizioni: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; b) l'esito positivo della verifica di cui al precedente punto 7. La data della relativa "nota di consegna" verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.
 9. Nel caso in cui la Regione Puglia e/o le Amministrazioni riscontrino che la carta consegnata ha caratteristiche diverse da quelle della carta ordinata, provvederanno a trasmettere una comunicazione via fax al Fornitore, attivando la pratica di reso.
Il Fornitore si impegna a ritirare, a proprie spese, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, la carta non conforme e non ancora utilizzata, e a consegnare, entro lo stesso termine, la stessa quantità di merce corrispondente alle caratteristiche del prodotto ordinato. È onere del Fornitore concordare con l'Amministrazione Aderente tempi e modalità di ritiro e di consegna.
Il Fornitore deve procedere all'emissione di nota di credito, nel caso in cui la carta resa sia già stata fatturata. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura e del numero d'ordine assegnato.
 10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Puglia e agli Aderenti, l'esecuzione, anche senza preavviso e per

tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, di verifiche a campione sui prodotti consegnati, in conformità con quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Tecnico (Allegato "A"), cui si rinvia espressamente.

Articolo 9

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'adempimento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente l'ordinativo di fornitura da ciascun emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Aderenti, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativo rischio.
4. La consegna delle forniture ordinate, da svolgersi presso gli uffici degli Aderenti e/o luogo da questi indicato, dovrà essere eseguita senza interferire, possibilmente, con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi della consegna in argomento dovranno, comunque, essere concordati con gli Aderenti stessi.
5. L'Aderente si impegna a predisporre le condizioni necessarie per l'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per l'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, di personale fidato, che potrà accedere agli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso.

7. Resta espressamente inteso che il singolo Aderente può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione dei propri ordinativi di fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile nei confronti degli altri Aderenti.

Articolo 10

Obblighi specifici del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- a) fornire i beni oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità;
 - c) consentire agli Aderenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Aderenti, per quanto di rispettiva ragione;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Il Fornitore aggiudicatario dell'appalto si obbliga a fornire, nel termine di 10 (dieci) giorni solari dalla relativa richiesta l'elenco informatizzato, completo di descrizioni e possibilmente di immagini dei prodotti offerti in sede di gara con le principali caratteristiche e il relativo prezzo.

Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale verranno comunicate da EmPULIA. La documentazione prodotta relativa alla carta da fornire,

oggetto della Convenzione, sarà pubblicata sul Portale EmPULIA nella sezione dedicata alle Convenzioni con l'indicazione di tutte le informazioni utili agli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi della Regione Puglia che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascun Aderente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e fermo restando che forniture dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

2. La merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, i quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa si deteriori durante il trasporto.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione Puglia, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture prestate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascun Aderente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro

applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 12 **Informazioni sugli acquisti**

E' fatto obbligo al Fornitore di rendere disponibili alla Stazione Appaltante, o a Terzi da essa autorizzati, con periodicità bimestrale (se richiesto anche su supporto elettronico), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, comma 5., i seguenti dati relativi alle prestazioni contrattuali:

- Amministrazione ordinante;
- Date di effettuazione degli ordini;
- Date di consegna dei prodotti;
- Data di emissione fatture di vendita;
- Tipologia di prodotti ordinati;
- Tipologia di prodotti consegnati;
- Resi per consegne non conformi;
- Consegne non eseguite ed eseguite in parte;
- Ritardi nella consegna dei prodotti;
- Ritardi nei pagamenti;
- Attività del Servizio di ricezione chiamate (tracciamento della chiamata in termini di ora e data).

Articolo 13 **Ruolo della Regione Puglia**

Salvo quanto oltre disposto, la Regione Puglia, in veste di Centrale di Committenza, potrà assumere un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei relativi

ordinativi di fornitura.

Articolo 14 **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal singolo Aderente in forza degli ordinativi di fornitura che dovessero essere effettuati, e segnatamente i prezzi unitari di ogni prodotto, sono indicati nella Dichiarazione d'offerta del 21/2/08 di cui all'Allegato "B" al presente atto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti degli Aderenti. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Essi potranno essere aggiornati periodicamente conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 dell'Allegato 4 – Capitolato Tecnico. Non potranno essere effettuati aggiornamenti dei suddetti corrispettivi al di fuori di quanto previsto dalle citate disposizioni, rimanendo essi, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto, alea o eventualità di cui il Fornitore qui accetta di farsi carico.

Articolo 15 **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo a cadenza trimestrale, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, ai singoli ordinativi di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita agli Aderenti.
4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Fornitore n. CC0110008500, presso Banca Popolare del Lazio, Agenzia di Pavona, A.B.I.05104, C.A.B.38990.
5. In caso di ritardato pagamento oltre i suddetti termini, e sino al 180° giorno di ritardo, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione (Tasso di riferimento). Successivamente al 180° giorno verrà applicato il tasso degli interessi di mora previsto dall'art. 5 Decreto Legislativo 231/2002.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura prevista nella presente Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura, a pena di risoluzione e risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione stessa.

Articolo 16
Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di

- intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 **Penali**

1. Qualora il Fornitore mancasse o comunque ritardasse le consegne, ovvero consegnasse materiale non conforme o difettoso, oltre all'eventuale applicazione di una penalità stabilita, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, nella misura del 20 % dell'importo della merce contestata, l'amministrazione aderente potrà richiedere il risarcimento dei danni. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Aderente, in caso di fornitura non effettuata o ritardata o difettosa o non conforme, di approvvigionarsi autonomamente, addebitando al Fornitore tutte le spese dirette ed indirette sostenute. A tal proposito, la Stazione Appaltante con riferimento alle forniture di cui sopra è esonerata da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia inadempimento da parte del Fornitore.
2. La penale al comma che precede si applica anche nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso la Regione Puglia e/o gli Aderenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1., verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili a insindacabile giudizio degli Aderenti che avranno richiesto l'applicazione della penale di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata al fornitore la penale come sopra indicato.
4. Gli Aderenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione Puglia e degli Aderenti al risarcimento del maggior danno.
6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 18 **Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 32.976,00= (trentaduemilanovecentosettantasei/00), mediante la stipula di una cauzione definitiva in favore della Regione Puglia di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali).

L'importo di cui sopra, ai sensi e per effetto dell'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163 del 2006 è ridotto del cinquanta per cento per le Imprese cui sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra

- loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'impresa è tenuta a far pervenire alla Stazione Appaltante, copia autenticata di un valido certificato. Ove la durata del certificato non esuberi il termine di fine esecuzione della presente convenzione, il Fornitore è tenuto a far pervenire alla Stazione Appaltante analogo certificato la cui scadenza superi il termine di fine esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione.
2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori ordinativi di fornitura degli Aderenti.
 3. Tale cauzione definitiva dovrà quindi essere prestata:
 - a) in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;
 - b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - c) essere incondizionata e irrevocabile,
 - d) prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Aderente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 - e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.,
 - f) avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.
 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Aderenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
 6. La garanzia prestata opera nei confronti degli Aderenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e

nei limiti degli importi negli stessi previsti.

7. La garanzia opera fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 19 **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le gli Aderenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura individuate dalla presente Convenzione, la Regione Puglia e gli Aderenti senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione e/o i singoli ordinativi di fornitura, qualora

- avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore dello specifico ordine di fornitura ovvero della Convenzione.
2. Gli Aderenti contraenti potranno altresì risolvere ai sensi dell'art.1456 cod.civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità dei prodotti.
 3. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno né per sé né per gli Aderenti, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) inosservanza di quanto prescritto al successivo art. 24 della presente Convenzione;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 23;
 - d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
 4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia e/o gli Aderenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Variazioni della Fornitura

1. Nel caso in cui, durante il periodo di esecuzione della fornitura del presente appalto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto a causa della messa "fuori produzione" della stessa da parte del produttore, il Fornitore si impegna a mettere al corrente la Stazione Appaltante di tale. Dovrà, contestualmente, indicare il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche, che intende offrire in sostituzione e dovrà, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della messa fuori produzione del prodotto, far pervenire alla Stazione Appaltante i referti di uno o più Laboratori

- accreditati SINAL (a proprie spese).
2. Il nuovo prodotto offerto dovrà possedere tutte le caratteristiche oggetto di offerta da parte del Fornitore così come meglio definite al paragrafo 3 del Capitolato tecnico (Allegato "A"), cui si rimanda espressamente.
 3. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
 4. In caso di esito negativo del collaudo del comma 1. che precede, la Regione Puglia avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione.

Articolo 22

Recesso

1. Gli Aderenti hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine minimo previsto, in conformità al Capitolato Tecnico (Allegato "A"), da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, nei casi di:
 - a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
 - b) giusta causa e giustificato motivo.
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal

- Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di Amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo ordinativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Aderenti.
4. In caso di recesso degli Aderenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 23

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del Fornitore stesso quanto delle amministrazioni contraenti e/o di terzi, causati dai beni oggetto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa con massimale pari a € 2.500.000,00 per ciascun sinistro a beneficio anche degli Aderenti e dei terzi, per l'intera

durata della presente Convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Centrale di Committenza e gli Aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per gli Aderenti, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24

Divieto di subappalto

1. Il Fornitore non potrà avvalersi del subappalto per l'esecuzione, in tutto o in parte, di alcuna delle prestazioni contrattuali oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, gli Aderenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26

Responsabile della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a nominare, entro 10 (dieci) giorni

dalla stipula della presente Convenzione, un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti della Regione Puglia, nonché di ciascun Aderente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Resta inteso che, per parte sua, la Regione Puglia nominerà un proprio referente, così come ogni altra Aderente contraente sarà tenuta ad indicare un proprio referente.
3. Alla data di stipula del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della fornitura.

Articolo 27

Clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale.
2. Nel caso che la controversia sia tra due sole parti - intendendosi ricorrere questo caso anche quando una delle parti è composta da più soggetti che dichiarino per iscritto comunanza di interessi e nominino congiuntamente un arbitro - il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due; in caso di mancata nomina del secondo arbitro entro giorni venti dalla nomina del primo e/o di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro giorni venti dall'ultima accettazione, il secondo e/o il terzo arbitro verranno designati dal Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente, previo ricorso della parte più diligente.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere fra tre o più parti, ciascuna di esse nominerà un proprio arbitro con le modalità e nei termini sopra stabiliti. Gli arbitri così nominati procederanno di comune accordo alla nomina di un arbitro - che avrà le funzioni di Presidente - se le parti in lite saranno in numero pari, o di due arbitri - tra i quali verrà scelto il Presidente - se le parti in lite saranno in numero dispari; in difetto di accordo o in caso di mancata nomina di uno o più degli arbitri, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente, con le modalità ed i termini sopra

stabiliti.

4. La sede del Collegio Arbitrale sarà il capoluogo ove ha sede l'Aderente contraente.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo il diritto ed osservando le norme del codice di procedura civile e dovranno pronunciare il lodo entro il termine di giorni novanta dalla accettazione della nomina; tale termine resterà sospeso dal 1 agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.
6. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione degli stessi, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la loro esecuzione; restando inteso che, qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione e/o l'ordinativo di fornitura si potranno risolvere di diritto.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Aderenti, in relazione a materie non deferibili al giudizio arbitrale di cui all'articolo precedente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Regione Puglia e gli Aderenti eseguono i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e

dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Aderenti. In ogni caso gli Aderenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali a norma dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra citato Decreto.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle amministrazioni contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31 **Clausola finale**

- 1 Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3 Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli ordinativi di fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in due esemplari, oltre gli allegati sub lettera A) e B), ad un unico effetto.

Bari,
Regione Puglia
Il Dirigente Settore AA.GG.

Bari, 20 giugno 2008
Il Fornitore
Il procuratore speciale

Il sottoscritto signor Massimo Rago, quale procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto),

Gara a procedura aperta con Asta Elettronica per la stipula di una convenzione per la
fornitura di carta in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax

*Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Utilizzazione della Convenzione),
Articolo 8 (Predisposizione e consegna della carta e verifiche),
Articolo 9 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),
Articolo 10 (Obblighi specifici del Fornitore), Articolo 11 (Obblighi
derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15
(Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18
(Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20
(Risoluzione), Articolo 21 (Variazioni della Fornitura), Articolo 22
(Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza
assicurativa), Articolo 24 (Divieto di subappalto), Articolo 25 (Divieto
di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Responsabile
della fornitura), Articolo 27 (Clausola Compromissoria), Articolo 28
(Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al
trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo
31 (Clausola finale).*

Bari, 20 giugno 2008

Il Fornitore
Il Procuratore speciale

ALLEGATI :

Allegato A	Capitolato Tecnico
Allegato B	Offerta Economica del Fornitore